

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali
Al Coordinamento Donne FNP-CISL
Ai RR.TT. Reg.li e Terr.li FNP-CISL

- Loro Sedi -

Roma, 26 giugno 2017

Circolare n. 150 /AM/ldd

Oggetto: Pensionamento anticipato per soggetti in particolari condizioni (c.d. Lavoratori Precoci). DPCM n. 87 del 23 maggio 2017. Prime istruzioni INPS con Circolare n. 99/2017

Lo scorso 17 giugno 2017 sono entrati in vigore i DPCM (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017) recanti i Regolamenti di attuazione in materia di APE sociale e di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci.

Contestualmente – come già anticipato con nostra nota del 20 giugno u.s. – l'Inps ha pubblicato le Circolari n. 99 e n. 100 del 2017 con le quali vengono fornite le prime indicazioni operative in riferimento ai decreti attuativi.

In particolare, nella circolare n. 99 è disposto che, a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per l'anno 2017 (pari a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne) è ridotto a 41 anni per tutti i lavoratori e lavoratrici precoci, che siano in possesso di almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti al compimento del 19° anno di età e che versino in una delle seguenti condizioni:

- stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della, L. 604/96 ed avere finito di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- assistere da almeno sei mesi il coniuge, la persona unita civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, della L. 104/92;
- avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile;
- essere lavoratori dipendenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alla pensione anticipata come lavoratore precoce, svolgono o abbiano svolto in Italia, da almeno 6 anni in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell'allegato A del DPCM n. 87/2017;
- essere addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. "usuranti" allegato E alla Legge di Bilancio 2017).

I 6 anni si considerano continuativi anche se interrotti, per un periodo massimo di dodici mesi, da periodi di inoccupazione o di svolgimento di attività diverse da quelle elencate nell'allegato A) annesso al DPCM in esame.

Ai sensi dell'interpretazione autentica dell'art. 1, c. 199 della L. 236/16 (Legge di Bilancio 2017) data dall'art. 53, c. 2 del D.l. n° 50/17, le attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando le

medesime non abbiano subito interruzione nei 6 anni precedenti il momento del pensionamento per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le attività lavorative siano state svolte nei 7 anni precedenti il pensionamento, per una durata almeno pari all'interruzione predetta;

Possono beneficiare dell'anticipo pensionistico in base ai requisiti più favorevoli anche i lavoratori iscritti alle forme di previdenza dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995.

Il beneficiario non può percepire redditi da lavoro dipendente o autonomo per tutto il periodo di anticipo del trattamento pensionistico rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori, cioè la differenza tra l'anzianità contributiva prevista dalla L. 201/2011 e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento.

Infatti, nel caso in cui il titolare di tale trattamento pensionistico percepisca, per tale periodo, redditi da lavoro autonomo o subordinato, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza di quest'ultimo fino alla conclusione del periodo su indicato (ricordiamo, 1 anno e 10 mesi per gli uomini e 10 mesi per le donne).

Inoltre, il beneficio in questione non è cumulabile con altre maggiorazioni contributive. Continua diversamente, a trovare applicazione il riconoscimento, in favore dei lavoratori sordomuti e degli invalidi per qualsiasi causa, con un'invalidità superiore al 74%, in materia di pensione di guerra, del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative.

Per le pensioni calcolate secondo il sistema contributivo resta esclusa a seguito di opzione in base all'art. 1, c. 23 della L. 335/95, il riconoscimento della maggiorazione del 50% dei periodi di lavoro svolti prima del compimento dei diciotto anni di età, così come previsto dall'art. 1, c. 7 della L. 335/95.

Si precisa che coloro che accedono al pensionamento anticipato avvalendosi della riduzione del requisito contributivo, possono accedervi anche con l'esercizio della facoltà del cumulo, così come modificato dalla recente Legge di Bilancio 2017.

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo, è **valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato**, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità in base alla previgente normativa e alle regole dei singoli ordinamenti delle gestioni interessate.

Al requisito contributivo ridotto dei 41 anni si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2019 il meccanismo della speranza di vita.

Per quanto riguarda il numero delle domande di pensionamento anticipato, l'Istituto previdenziale fa presente che sono previsti dei limiti annuali di spesa in base dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, c. 186 della legge n. 232/2016). Per l'anno 2017, le domande di per l'accesso sono accolte entro il limite di spesa di 360 milioni di euro per il 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019, di 590 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Pertanto, al fine di consentire all'Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge, gli assicurati aventi diritto alla riduzione del requisito per l'accesso al pensionamento anticipato devono presentare all'Inps una *domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio*, con la quale, entro il 15 ottobre 2017, l'Istituto previdenziale attesterà la sussistenza, anche in via prospettica, delle condizioni previste dal decreto, nonché la presenza di copertura finanziaria.

I soggetti che si trovano, o potrebbero venire a trovarsi, nelle condizioni previste entro il 31 dicembre 2017, devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio **entro il 15 luglio 2017**. Coloro che potrebbero trovarsi nelle predette condizioni nel corso degli anni successivi devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni **entro il 1° marzo di ciascun anno**.

Si precisa inoltre che le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al pensionamento anticipato per i precoci presentate in date successive **al 15 luglio 2017 e al 1° marzo di ogni anno**, purché pervenute **entro e non oltre il 30 novembre** di ciascun anno, potranno essere prese in considerazione dall'Istituto nell'anno di riferimento, esclusivamente ove residuino risorse finanziarie nei limiti dello stanziamento annuale, ed all'esito di un ulteriore monitoraggio.

L'interessato al beneficio in argomento deve presentare, unitamente alla domanda, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00 e allegare alla domanda la documentazione attestante il proprio status circa la sussistenza, al momento della domanda o comunque il realizzarsi, entro la fine dell'anno, delle condizioni per il riconoscimento del beneficio.

Per l'istruttoria delle domande è stato predisposto, congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed INL, un apposito protocollo in cui sono state individuate: le modalità con cui effettuare lo scambio di dati con gli altri enti, le modalità attraverso cui effettuare un riscontro delle dichiarazioni rese dal richiedente e dal datore di lavoro, i casi in cui l'INPS può avvalersi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Entro il **15 ottobre 2017 ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo** l'Inps comunica all'interessato l'esito dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.

I possibili esiti sono i seguenti:

- a) Il riconoscimento delle condizioni con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle stesse e sia verificata la copertura finanziaria in esito al monitoraggio;
- b) Il riconoscimento delle condizioni per l'accesso al pensionamento anticipato, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria;
- c) Il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni.

Analoga comunicazione, ove residuino risorse, viene effettuata entro il **31 dicembre di ciascun anno** per le domande presentate oltre il 15 luglio 2017 e il 1° marzo di ciascun anno ma non successive al 30 novembre dell'anno di riferimento.

In caso di rigetto della domanda è possibile presentare richiesta di riesame entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di diniego.

Contestualmente il lavoratore precoce può presentare all'Inps, mediante modalità telematica la domanda di pensione.

Nella predetta domanda l'interessato dovrà rendere delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio in cui conferma il permanere dei requisiti e delle condizioni per l'accesso al beneficio, se gli stessi erano già presenti al momento della domanda di riconoscimento, oppure l'avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica.

Il relativo trattamento è corrisposto, al ricorrere di tutti i requisiti e condizioni previste, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, oltretutto all'esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, **dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda**.

Qualora si tratti di un iscritto alla gestione esclusiva la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; nel caso di domanda di pensione in cumulo la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

In attesa dell'esito dell'istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le Sedi Inps territorialmente competenti non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in

apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni su indicate.

Contestualmente alla domanda di presentazione della richiesta di riconoscimento delle condizioni o nelle more dell'istruttoria, i soggetti interessati ed in possesso dei prescritti requisiti, che non svolgano attività lavorativa e che siano in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare comunque domanda di pensione.

In fase di prima applicazione del D.P.C.M. in esame e per le sole domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate entro il 30 novembre 2017, in deroga alle disposizioni previste, come sopra illustrate, la pensione sarà corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, non precedente al 1° maggio 2017.

Per quanto attiene, le modalità e i termini di pagamento delle indennità di fine servizio spettanti al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni e degli Enti pubblici di ricerca, la decorrenza del termine di pagamento del trattamento di fine servizio sarà posticipata nel *"momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione"* dell'indennità di fine servizio, ossia al raggiungimento dell'anzianità contributiva o dell'età anagrafica come previsto dalla legge Monti/Fornero n° 201/2011.

Infine, è importante nuovamente ricordare che le domande per accedere al pensionamento anticipato avvalendosi della riduzione del requisito contributivo possono essere trasmesse esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali. Le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione.

Gli interessati dovranno pertanto essere indirizzati alle Sedi del nostro Patronato INAS CISL, pronte a fornire tutte le informazioni necessarie, ad offrire assistenza gratuita ed a trasmettere in via telematica le domande all'INPS.

Cordiali saluti.

Patrizia Volponi
(Segretario Nazionale)

